



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GUASTADINI Paolo (id FSI 107917)

Con segnalazione del 3 febbraio 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del “Torneo Week-end Memorial Francesco Monduzzi” BARTOLINI Leonardo (A.I.) che:

“Il Memorial Francesco si svolgeva nella sede dell’A.S.D. Circolo Scacchistico Bolognese nei giorni 2 e 3 febbraio, con tempo di riflessione 60'+30”, un turno il sabato mattina, due turni il sabato pomeriggio, un turno la domenica mattina, un turno la domenica pomeriggio. Durante il primo turno era aperto l’accesso al bagno al piano di gioco, raggiungibile uscendo dall’area di gioco e passando per un corridoio nel quale si trovano uffici della sezione calcistica del circolo Fossolo Calcio (circolo che ospita al primo piano dello stabile la sede della A.S.D. Circolo Scacchistico Bolognese). Tra il primo e il secondo turno, dopo la pausa pranzo, è stato chiuso per motivi logistici-organizzativi l’accesso al bagno al piano ed è stato chiesto di usufruire del bagno al piano di sotto, al bar (raggiungibile utilizzando la scala esterna, nessun portatore di handicap motori presente al torneo). Vari giocatori hanno espresso rimostranze in toni civili mentre il giocatore segnalato ha iniziato a inveire utilizzando un gran numero di parolacce e ha proferito minacce verbali contro il presidente dell’A.S.D. Circolo Scacchistico Bolognese e organizzatore del torneo, Giulio Calavalle, condendo il tutto con una bestemmia, nitidamente udita dagli accompagnatori e dai giocatori presenti che in quel momento stavano prendendo posto alla scacchiera per l’inizio del secondo turno che sarebbe avvenuto meno di dieci minuti gli eventi descritti. La situazione è stata portata alla calma prima dalla mia collaboratrice Silvia Gardini e poi dal sottoscritto meno di un paio di minuti dopo, quando si è avuto l’ok per poter accedere al bagno al piano di gioco anche per i turni dal secondo al quinto”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”.

Nel caso di specie, l'eventuale disagio causato dalla chiusura dei servizi accessibili al piano non può in alcun modo giustificare la censurabile reazione del tesserato.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato GUASTADINI Paolo.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 27/2/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano